

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3042 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 31/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 16113-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; ope legis

- ricorrente -

contro

BONOLIS PAOLO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 8979/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 8979/9/2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l'appello proposto dal sig. Paolo Bonolis nei confronti dell'Agazia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per IRAP per l'anno 2009.

Avverso la sentenza della CTR l'Agazia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L'intimato non ha svolto difese.

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446/1997 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che i compensi elevati corrisposti dal contribuente per lavoro altrui, segnatamente all'agente di spettacolo per Euro 116.700,00, per l'anno in oggetto, non indicherebbero l'esistenza dell'autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell'IRAP.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha, in tema di IRAP, più volte ribadito il principio secondo cui «lo svolgimento di un'attività artistica», quale quella svolta dal Bonolis, «fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie

capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale» (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 16 maggio 2018, n. 12027; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15443; Cass. sez. 6-5, ord. 23 novembre 2016, n. 23908).

1.2. In linea di principio, infatti, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame.

1.3. La decisione impugnata risulta avere fatto quindi corretta applicazione dei principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso va pertanto rigettato.

2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto difese.

3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- *quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2018

Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA